



Assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia

Informazioni per i collaboratori

I datori di lavoro sono tenuti a informare i propri collaboratori in merito alla rispettiva situazione assicurativa. Il presente documento riassume in modo chiaro e conciso il contenuto essenziale del contratto di assicurazione.

In cosa consiste la vostra copertura assicurativa?

Se siete inabili al lavoro a causa di una malattia, l'Assicurazione dei mestieri versa l'indennità giornaliera assicurata per la durata dell'incapacità lavorativa attestata dal medico.

Quando inizia la vostra copertura assicurativa?

La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario. Se in quel momento voi non siete pienamente abili al lavoro, la copertura assicurativa inizia solo con la ripresa completa dell'attività lavorativa nell'ambito del vostro grado di occupazione.

Quando termina la vostra copertura assicurativa?

La copertura assicurativa si estingue con la fine del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro viene proseguito ininterrottamente oltre l'età di riferimento AVS, voi continuate a essere assicurati fino al compimento del 70° anno d'età. In tal caso si applica una durata delle prestazioni ridotta.

Quali sono le prestazioni assicurate?

Le prestazioni assicurate sono indicate nella polizza. Per informazioni, rivolgetevi alla persona di contatto della vostra azienda (ad es. ufficio delle risorse umane).

Quali regole si applicano in caso di congedo non pagato?

Durante il congedo non pagato, in caso di mantenimento del rapporto di lavoro continuerete a essere assicurati per un massimo di 7 mesi. Tuttavia, durante il congedo non pagato non sussiste alcun diritto alle prestazioni, che vengono erogate al più presto dopo la prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Per quanto tempo vengono corrisposte le prestazioni se non si è più assicurati?

Se al termine della copertura assicurativa siete incapaci al lavoro, l'Assicurazione dei mestieri eroga le prestazioni contrattuali fino al termine della durata delle prestazioni concordata (cosiddetta prestazione supplementare). In alcuni casi si applica una durata ridotta della prestazione supplementare oppure non sussiste alcun diritto a una prestazione supplementare.

Una durata ridotta della prestazione supplementare si applica ai lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi. Le prestazioni sono erogate solo finché sarebbe durato il rapporto di lavoro.

Non sussiste alcun diritto a prestazioni supplementari per i lavoratori che

- hanno un contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi o di durata inferiore;
- sono occupati occasionalmente in qualità di ausiliari;
- hanno raggiunto l'età di riferimento AVS;
- presentano una ricaduta;
- trasferiscono il domicilio all'estero;
- cessano la propria attività lavorativa.

Passaggio all'assicurazione individuale

In qualità di persone assicurate domiciliate in Svizzera avete il diritto di passare all'assicurazione individuale d'indennità giornaliera in caso di malattia (assicurazione individuale) dell'Assicurazione dei mestieri. Il passaggio deve essere richiesto entro 3 mesi dopo l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dopo il termine della riscossione delle prestazioni (caso di malattia in corso).

Ulteriori informazioni sul passaggio all'assicurazione individuale sono disponibili all'indirizzo: branchenversicherung.ch/it/servizio/documenti-datori-di-lavoro-lavoratori

Basi contrattuali

Per il contratto collettivo fanno stato le vigenti condizioni generali d'assicurazione (da CGA 01.2025), le condizioni complementari e le condizioni particolari. A complemento si applica la legge sul contratto d'assicurazione.

Obblighi in caso di malattia

Vi preghiamo di osservare i seguenti obblighi di notifica:

- Un'incapacità lavorativa di almeno il 25% deve essere comunicata all'Assicurazione dei mestieri entro 5 giorni dopo la scadenza del periodo d'attesa, ma al più tardi dopo 30 giorni dall'inizio dell'incapacità al lavoro;
- Qualsiasi modifica del grado d'incapacità al lavoro di un caso di malattia in corso deve essere comunicata immediatamente all'Assicurazione dei mestieri;
- In caso di incapacità al lavoro di lunga durata deve essere inoltrato mensilmente all'Assicurazione dei mestieri un certificato medico;
- Prima di recarsi all'estero dovete ottenere il consenso scritto dell'Assicurazione dei mestieri. In mancanza di tale consenso, il diritto alle prestazioni sussiste solo a partire dal momento del vostro rientro.

Vi preghiamo di osservare il seguente obbligo di rientro:

- In caso di malattia durante il soggiorno al di fuori del Paese di domicilio (soggiorno all'estero), dovete fare rientro al vostro domicilio entro un mese dall'inizio dell'incapacità al lavoro. Questa regolamentazione non si applica finché siete ricoverati in ospedale per motivi d'ordine medico.

Vi preghiamo di osservare i seguenti obblighi di informazione:

- All'Assicurazione dei mestieri devono essere fornite tutte le informazioni e i documenti di cui necessita per chiarire la fattispecie e le conseguenze dell'evento assicurato nonché per determinare le prestazioni assicurative;
- Voi dovete svincolare i medici che vi curano dall'obbligo di segretezza nei confronti dell'Assicurazione dei mestieri;
- Voi dovete autorizzare l'Assicurazione dei mestieri a richiedere informazioni rilevanti ad uffici pubblici e a terzi, e a prendere visione dei loro atti.

Avete domande?

Siamo volentieri a vostra disposizione! Ci contattate in caso di domande o per ulteriori informazioni.

Assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255
Casella postale
8031 Zurigo

044 267 61 61
supportovendite@assicurazionedeimestieri.ch